Titolo

OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI – ART. 2, COMMA 2, CGS PREVIGENTE - ART. 4, COMMA 3, CGS VIGENTE

Descrizione

Nell'ordinamento sportivo federale gli ordinari principi elaborati nell'ordinamento statale in tema di rilevanza dell'*error juris* (sulla norma sanzionatoria), si è affermato che "Ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS previgente, «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso. La colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata" (Corte Federale d'Appello, n. 44/2019-2020/A).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 104/CFA/2022-2023/B

Presidente

Lipari

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 2 comma 2, CGS previgente, ora art.4, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 0104 CFA del 16 maggio 2023 (sigg.ri Nuti Andrea-Pinciroli Paolo-F.c. Pro Vercelli 1892 S.r.l./Procura Federale)